



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza
Viale Marco Poli, 2 CAP 36062 – P.I.00297410243 – C.F.91011400248
Tel. 0424/700301 – Fax. 0424700197
www.comune.conco.vi.it
Pec: protocollo.comune.conco.vi@pecveneto.it



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Ufficio Segreteria, Protocollo, Commercio
Orario per il pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 – 12.00
mercoledì ore 9.00 – 12.00 ore 17.00 – 19.00
Tel. 0424700301 int.1 – Fax. 0424700197
e-mail: segreteria@comune.conco.vi.it

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- a) per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per **concessionario**, la Società Sportiva o Associazione che utilizza o gestisce l'impianto sportivo;
 - d) per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per **budget di gestione**, il budget annuo per impianto sportivo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;
 - f) per **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.

ART. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'uso e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti che l'Amministrazione ha ricevuto in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli ricevuti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, nell'obbiettivo di soddisfare gli interessi generali della collettività, sono destinati alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale di interesse pubblico.
3. In relazione alle finalità di cui al precedente comma 2, sono considerate:
- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole; l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali.

ART. 3 Individuazione degli impianti

1. Gli impianti e le attrezzature sportive di proprietà comunale sono costituiti da:
- a) Campo da calcio di Conco;
 - b) Campo polivalente di Conco;
 - c) Campo tennis di Conco;
 - d) Palestra scuola media Conco;
 - e) Impianto sportivo polivalente di Rubbio;
 - f) Impianto sportivo polivalente di Fontanelle;

g) Impianto sportivo di Val Lastaro.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4

Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi, con priorità assoluta alle Società Sportive o Associazioni aventi sede nel Comune.
2. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione per la gestione a budget degli impianti sportivi.

CAPO I - CONCESSIONE IN USO

ART. 5

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi provvede la Giunta Comunale, che con proprio atto definisce gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dalla Giunta sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e 23/1996 e alle eventuali convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

ART. 6

Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) società Sportive Comunali che siano iscritte all'Albo delle Società Sportive Comunali, nonché a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva;
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini, con caratteristiche di responsabilità e finalità conformi allo scopo degli impianti ed a una corretta finalità sociale;
 - c) altre Società Sportive o Associazioni.
2. La durata della concessione d'uso è di norma annuale, fatta salva facoltà della Giunta Comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al triennio. Sono previste pure concessioni in uso per singola manifestazione.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella stessa.

ART. 7

Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'Art. 6 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport e Turismo del Comune, che deve pervenire entro i termini seguenti:

a) Entro il 15 giugno per la società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.

b) Almeno 5 giorni prima per manifestazioni giornaliere.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 15 giugno previsto al comma 1 lett. a) è differito al 15 agosto.

2. La concessione, contenente le condizioni e le eventuali tariffe d'uso degli impianti sportivi, è rilasciata al soggetto che formalmente presenta la domanda e che si assume tutti gli oneri e i doveri connessi al loro utilizzo con la sottoscrizione della concessione stessa. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

3. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

4. L'Ufficio Sport e Turismo del Comune provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dal Comune, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra Associazione sportiva operante nel territorio comunale, o ad altro soggetto in possesso di idonea organizzazione per la gestione dell'impianto.

6. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport e Turismo del Comune.

7. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso dall'Ufficio Sport e Turismo del Comune, utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

ART. 8

Sospensione delle concessioni in uso

1. La validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi è temporaneamente sospesa d'ufficio nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, per esigenze e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari inviata, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 9

Revoca delle concessioni d'uso

1. La revoca delle concessioni d'uso è disposta, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, nei seguenti casi:

- a) morosità nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressione delle norme del presente regolamento o dell'atto di concessione;
- c) trasgressione di eventuali disposizioni integrative;
- d) per danni, intenzionali o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

CAPO II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE

ART. 10

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi viene disposta dalla Giunta Comunale a favore di Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Sarà considerato requisito preferenziale per l'affidamento della gestione, il numero di iscrizioni di praticanti residenti nel Comune.

2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costituito del concessionario contenga le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro
- b) democraticità della struttura
- c) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- d) obblighi e diritti degli aderenti
- e) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario
- f) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario

3. Qualora vi siano più associazioni disposte ad assumere la gestione dell'impianto, a ciascuna delle associazioni interessate verrà richiesta un'organica proposta di gestione, che sarà valutata dalla Giunta, in cui dovranno essere in ogni caso indicati:

- a) Il budget annuo richiesto dal comune;
- b) gli interventi programmati per la manutenzione e il miglioramento delle strutture esistenti;
- c) Le precedenti esperienze nella gestione di impianti sportivi pubblici o privati.

4. Qualora non vi siano associazioni sportive o enti non commerciali disposti ad assumere la gestione degli impianti sportivi o in possesso di adeguata organizzazione per la gestione degli impianti, la Giunta Comunale, previa apposita gara, può affidare la gestione medesima a società o soggetti privati, anche con finalità di lucro.

5. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo Comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

6. E' fatto obbligo al concessionario di munirsi preventivamente di eventuali particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, qualora le attività svolte ne richiedano il possesso.

7. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:

- a) l'introduzione del modello a budget di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- b) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale
- c) la riserva per gli usi scolastici;
- d) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui al Capo I del Titolo II;
- e) la riserva per attività sociali promosse, patrocinate o concesse dall'Amministrazione Comunale;
- f) l'obbligo da parte del concessionario di comunicare all'Ufficio Sport e Turismo del Comune difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
- g) la durata della concessione che è annuale o per un periodo maggiore, fino ad un massimo di anni tre, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

10. Nelle concessioni non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto ne la concessione gratuita di eventuali punti di ristoro interni all'impianto.

11. Potranno, invece, essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.

ART. 11

Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) I pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) La manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato B, in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

ART. 12

Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività gestionale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa di cui si allega sotto la lettera A uno schema di massima nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

ART. 13

Gestione a budget

1. Il budget annuo di gestione da corrispondere al Concessionario della Gestione è determinato dalla Giunta Comunale, per le voci di seguito indicate:

- a) utenze;
- b) consumi;

- c) manutenzione ordinaria (immobile, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l'impianto) di cui si allega un elenco esemplificativo sotto la lettera B.
- d) eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o comunque interventi migliorativi degli impianti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14

Ulteriori caratteristiche della gestione a budget

1. Le concessioni possono prevedere la concessione gratuita al concessionario dei locali, se esistenti all'interno dell'impianto, da adibire ad ufficio del concessionario medesimo.

TITOLO III VIGILANZA E TARIFFE

ART. 15

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto, nel rispetto delle norme del presente regolamento e dell'atto di concessione.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed il competente Ufficio Tecnico Comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, segnalando all'Amministrazione danneggiamenti ed ogni altro uso scorretto delle strutture.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme convenute.
5. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune pereventuali danni a persone o a cose derivanti dall'uso delle strutture, per i quali risponderanno sempre ed esclusivamente i concessionari.

ART. 16

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento di tariffe, in misura fissa a prestazione e comprensive di IVA, determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Le tariffe potranno essere differenziate in rapporto alle tipologie e alle finalità dell'utilizzo.
3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
4. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 14 e 15, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
5. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

6. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate) alle scuole elementari e medie, dandone comunicazione all'Ufficio Sport e Turismo del Comune.

7. Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi all'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 17 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici, alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extra scolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - c) per la concessione in gestione a società o soggetti privati con finalità di lucro, alla fine vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive, alla legge n. 91/1981, e successive integrazioni e modifiche;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
2. per i profili contabili e fiscali relativi all'esaminazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ALLEGATO A

NOTA INTEGRATIVA

Impianto _____

Concessione n _____ del _____ scade il _____

1 - Valutazioni sulla gestione problemi e prospettive

.....
.....
.....
.....
.....

2 - Rendiconto economico - finanziario

Spese

Anno _____

A - Utenze

Luce _____

Acqua _____

Gas/Riscaldamento _____

Altro _____

Totale Utenze _____

Oneri gestionali _____

Manutenzione ordinaria residua _____

Spese di gestione _____

Quote di contribuzione _____

Totale spese _____

Entrate

Corrispettivo per la gestione _____

Tariffe d'uso _____

Proventi dalle assegnazioni _____

Totale entrate _____

Avanzo/Disavanzo precedente _____

Avanzo/Disavanzo di gestione (1) _____

1) Al netto delle imposte sul reddito

3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data

Descrizione dell'intervento _____

4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

Data

Descrizione dell'intervento _____

Importo presunto _____

5 - Dichiarazione
lo sottoscritto

in qualità di

dell'ente _____

dichiaro:

di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto

Data Firma

Conco li _____

Allegato:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____

ALLEGATO B

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

1. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

2. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Sigillatura davanzali finestre.

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

3. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera B, la soglia viene determinata in ml. 10.

4. Opere in ferro

- A. Piccole riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Piccole riparazione e sostituzione di piccoli tratti di recinzione.
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

5. Tinteggiature e verniciature

- A. Ritocchi di tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

6. Impianti termo – idrico - sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

7. Impianti elettrici

- A. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- B. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali

C. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

8. Servizi diversi

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

9. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili dei fuoco, ecc.).

10. Quadri e linee elettriche.

A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e dei funzionamento dei componenti.

B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti.

C. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

11 . Pulizie locali C.T.

A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

12. Esclusioni.

A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

1) taglio periodico del manto erboso

2) tosatura siepi ed arbusti

3) potatura alberi

4) riporto a livellamento terreno

5) concimatura e seminatura

6) zollatura

7) bagnatura e semina

8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione

9) riparazione di parti della rete di recinzione

10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

1) irrigazione campi da calcio

2) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio

II. Impianti sportivi

1) ogni intervento atto all'ottenimento omologazione FIGC o FIP o FIPAV (Federale CONI).